

Accordo per il monitoraggio dell'applicazione del “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 Marzo 2020, e successivo Protocollo del 24 Aprile 2020 mediante gli OPRC

Tra

Confapi Veneto, rappresentata dal Presidente, Manfredi Ravetto, assistito dal sig. Carlo Valerio,
CGIL Veneto, rappresentata dal Segretario Cristian Ferrari, assistito dalla sig.ra Tiziana Basso,
CISL Veneto, rappresentata dal Segretario Gianfranco Refosco, assistito dal sig. Riccardo Camporese,
UIL Veneto, rappresentata dal Segretario Roberto Toigo, assistito dal sig. Carlo Biasin,
definite di seguito “le Parti” ovvero “le Parti Sociali”

Premesse

Premesso quanto previsto dall’art. 51¹ del D. Lgs. 9 aprile 2008, nr 81, *Testo Unico Sicurezza*, riguardante la costituzione degli Organismi Paritetici a livello territoriale/regionale, ed in particolare quanto previsto dal

¹ Articolo 51 Testo Unico Sicurezza - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
- 3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
- 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

comma 3, nel quale si assegna agli Organismi Paritetici competenze di supporto nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza;

In applicazione a quanto previsto dall'Accordo Regionale del Veneto sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e recepito con deliberazione della Giunta Regionale n° 346/DGR del 17/03/2020, che nonché dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo, così come integrato il 24 aprile 2020, ora recepito dalla Presidenza del Consiglio e costituente l'Allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020, che subordina la prosecuzione delle attività produttive solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione e sanziona, la mancata attuazione del Protocollo, con la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Premesso che è interesse delle parti firmatarie, con il presente Accordo, favorire la massima diffusione delle procedure relative alla messa in sicurezza delle attività produttive, per un corretto recepimento delle indicazioni normative di carattere nazionale e regionale che si sono susseguite e in ottemperanza a quante potranno esserne emanate nel futuro, avendo particolare riguardo al settore della cooperazione del Veneto;

Premesso che la necessità di essere a supporto alle imprese e ai lavoratori, in termini informativi, formativi, di e di supporto acquisisce oggi, ancor più di prima, una particolare rilevanza per consentire il contrasto al diffondersi del contagio ed una continuità produttiva, in condizioni di massima sicurezza, che porti ad una rapida risoluzione della crisi, anche economica, che si sta attraversando;

Premesso che si ritiene necessario,

- nel rispetto di quanto previsto dall' "Accordo Interconfederale sulle Linee Guida per la Riforma delle Relazioni Industriali " del 26 luglio 2016,
- così come indicato nella lettera dell'OPNC del 3 settembre 2020 avente per oggetto "Invito alle Parti sociali del sistema Confapi per procedere alla costituzione dei Comitati territoriali, come previsti dal Protocollo condiviso del 14 marzo, integrato il 24 aprile 2020"
- avere come parti sociali un ruolo proattivo nel costituire le condizioni perché si arrivi ad un organismo bilaterale dotato di proprie risorse e competenze in materia di supporto, mediante l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche tecnicamente competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutto ciò premesso e condiviso

le Parti concordano quanto segue:

- a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- b) Le parti concordano nell'individuare nell'Organismo Paritetico Regionale Confapi (*da qui OPRC*) la sede presso cui si possa svolgere l'attività di consultazione sindacale prevista dal Protocollo del 24 aprile 2020 per tutte quelle Piccole e Medie Aziende non in grado di provvedervi autonomamente. Le PMI provvederanno ad inviare presso l'OPRC il Protocollo di contenimento anti - contagio e la relativa Check List (allegato facsimile).
- c) L'OPRC individuerà al suo interno, tra i componenti effettivi o quelli supplenti, tre componenti per parte datoriale e tre componenti per parte sindacale che costituiranno il "Comitato Regionale Sicurezza sul Lavoro COVID -19" (*da qui CRSL*).

- d) Sarà compito del CRSL indicare tre esperti tecnico scientifici, tra cui un esperto in malattie infettive delle ASL territoriali; un esperto in Salute e Sicurezza sul Lavoro ed un tecnico della prevenzione SPISAL. Tali esperti potranno proporre all'OPRC delle linee guida da indirizzare alle imprese per implementare le misure anti-contagio.
- e) L'OPRC sarà di supporto e faciliterà la costituzione dei comitati aziendali così come previsto dal Protocollo del 24 aprile, avrà inoltre il ruolo di divulgazione, informazione e promuovere attività di formazione in coordinamento con le ASL, gli SPISAL, l'I.T.L, la Regione Veneto, l'INAIL e Istituzioni Sanitarie nazionali.
- f) Il CRSL affiancherà le rappresentanze, sindacali ed aziendali, per superare rapidamente controversie sorte in merito all'applicazione del Protocollo condiviso.
- g) L'OPRC dopo l'esame della documentazione inviata dall'Azienda si riserva la possibilità di prendere contatto con la stessa per verificare eventuali criticità emerse nell'applicazione del Protocollo al fine di rimuovere gli impedimenti che potrebbero ostacolare la ripresa dell'attività produttiva in sicurezza; qualora sia ritenuto necessario, effettua visite per la verifica dell'applicazione del Protocollo, in collaborazione con l'Azienda interessata.
- h) Periodicamente il CRSL effettua una analisi degli esiti delle visite effettuate e redige un rapporto di indirizzo e orientamento, atto a individuare gli ambiti di miglioramento ed a evidenziare le buone prassi. Tale rapporto sarà oggetto di confronto con i tecnici del Comitato e con le parti sociali.
- i) In occasione delle visite verrà svolta una verifica dello stato della informazione e formazione tra i lavoratori, adeguandole se del caso con l'integrazione delle indicazioni nel frattempo individuate a livello scientifico o normativo.
- j) CONFAPI Veneto informerà tutte le aziende aderenti, tramite invio di apposita comunicazione, della costituzione del CRSL.
- k) CONFAPI Veneto / CGIL, CISL, UIL Veneto metteranno a disposizione tramite i propri siti web, le procedure di contatto e la modulistica informativa e quella per l'applicazione del Protocollo condiviso.
- l) Le parti firmatarie il presente accordo si impegnano a tenere in modo periodico e/o su richiesta di una di esse degli incontri di verifica ed approfondimento, nonché ad affrontare e individuare soluzioni ad eventuali criticità riscontrate.

Li, Venezia 21 dicembre 2020

Letto Firmato Sottoscritto

Confapi Veneto

CGIL Veneto

CISL Veneto

UIL Veneto

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the labels on the left: Confapi Veneto, CGIL Veneto, CISL Veneto, and UIL Veneto. The signatures are stylized and difficult to read in detail, but they appear to be the names of the representatives.